



# COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE

Provincia di Udine

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### COPIA

ANNO 2015  
N. 19 del Reg. Delibere

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

L'anno 2015 il giorno 23 del mese di APRILE alle ore 18:35 , in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 16/04/2015 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria , seduta pubblica, di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Braida Valter	Sindaco	Presente
Pali Carlo	Consigliere	Assente
Bogaro Anna	Consigliere	Presente
Budini Franca	Consigliere	Assente
Pitassi Allen	Consigliere	Presente
Deganutti Anita	Consigliere	Presente
Chiappo Federico	Consigliere	Presente
Di Lena Katuscia	Consigliere	Presente
Mattiazzi Ivano	Consigliere	Presente
Pizzamiglio Desana	Consigliere	Presente
Mainardis Giorgio	Consigliere	Presente
Maurig Giusto	Consigliere	Presente
Zuzzi Elena	Consigliere	Presente
Pizzamiglio Sandra	Consigliere	Assente
Ponton Ercole	Consigliere	Presente
Basso Antonino	Consigliere	Presente
Mangoni Cesare	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario - Princi d.ssa Lidia.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Valter BRAIDA nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: ***IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.***

San Giovanni al Natisone, 16 aprile 2015

IL RESPONSABILE  
**DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**  
F.TO D.SSA BARBARA MOLARO

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione avente ad oggetto: ***IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.***

San Giovanni al Natisone, 16 aprile 2015

IL RESPONSABILE  
DELL' AREA ECONOMICO - FINANZIARIA  
F.TO D.SSA BARBARA MOLARO

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703 e s.m.i. del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione (...) le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 679 della L. 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha prorogato al 2015 le limitazioni stabilite per il 2014 sugli incrementi delle aliquote TASI da parte dei Comuni;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013) art. 14, commi 31 e 32 i quali stabiliscono che:

*“31. Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. ... (omissis);*

*32. Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio, limitatamente:*

*a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato;*

*b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dall'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.”*;

DATO ATTO che:

- la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (legge finanziaria regionale 2015) all'art. 14 comma 42 stabilisce in via straordinaria il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2015 in 60 giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta Regionale relativa alla determinazione del concorso degli enti al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica demandando l'eventuale differimento di tale termine ad apposito decreto dell'Assessore regionale alle Autonomie Locali;

- la deliberazione di cui sopra è stata approvata dalla Giunta Regionale il 10/04/2015 con atto nr. 646;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille

l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;

- il comma 677 del medesimo articolo, il cui dettato opera anche nel corso dell'anno 2015 in base alla modifica introdotta con la L. 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo secondo il quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per l'anno 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2015, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite dell'1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

TENUTO CONTO che il comma 669 della legge 27.12.2013 n.147 stabilisce che la definizione di "abitazione principale" è quella dell'imposta municipale propria ed il comma 677 della legge 27.12.2013 n.147 richiama espressamente le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

OSSERVATO che per "servizi indivisibili" comunali s'intendono, in linea generale, servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal comune a favore della collettività, non coperti da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera cittadinanza del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 15/4/2015 con la quale sono stati dettati gli indirizzi per l'elaborazione del bilancio di previsione 2015 - 2017 e della politica tributaria/tariffaria del Comune, in particolare rispetto alla TASI la Giunta Comunale ha ritenuto di proporre l'elevazione dell'aliquota per l'abitazione principale all'1,75%, con una detrazione di € 50,00, mantenendo inalterato l'impianto del tributo rispetto all'anno 2014 relativamente alle altre fattispecie soggette;

OSSERVATO che nella determinazione dell'aliquota TASI si è ritenuto evitare l'imposizione sulle fasce più deboli (detentori non proprietari, già gravati dalle locazioni) e sul tessuto economico del territorio (non incidendo sui fabbricati produttivi, considerata la crisi settoriale), rivolgendosi alla categoria dei possessori di abitazione principale e relative pertinenze, che usufruisce per legge dell'esenzione in ambito I.M.U. (qualora non si tratti di immobili di lusso), diversamente dai possessori degli altri fabbricati e di terreni, che invece sono gravati da tale imposta;

RILEVATO che il gettito atteso per l'anno 2015, calcolato secondo quanto proposto dalla Giunta Comunale, è pari ad € 200.000,00 e che verrà utilizzato a parziale finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune;

DATO ATTO che i soli costi di consumo di energia elettrica e manutenzione ordinaria del servizio di pubblica illuminazione ammontano ad € 240.000,00 annui, cifra superiore al gettito TASI atteso dall'Ente;

CONSIDERATO che il gettito complessivo del tributo stimato per il triennio 2015 - 2017 consente una

copertura annua prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati dell'83,33%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 200.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 240.000,00
Differenza (B-A)	€ 40.000,00
Percentuale di finanziamento dei costi (B/A)	83,33%

DATO ATTO che:

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

DATO ATTO che l'equiparazione ai fini IMU alle abitazioni principali dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008, porterebbe gli stessi, stante l'intenzione di fissare all'1,75 per mille l'aliquota, all'assoggettamento a TASI, mentre gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati ed aventi le stesse finalità degli ex IACP, in quanto considerati ai fini IMU "altri immobili" e data l'intenzione di fissare a zero l'aliquota TASI per tale categoria di cespiti, verrebbero di fatto a non essere assoggettati a TASI;

RITENUTO che verrebbe a crearsi una disparità di trattamento relativamente all'imponibilità TASI di queste 2 tipologie di fabbricati (alloggi sociali e alloggi ex IACP non sociali) non conforme alle analoghe finalità di tutela sociale cui i fabbricati di cui trattasi rispondono;

RITENUTO di stabilire le aliquote e la detrazione relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015 relativamente alle fattispecie che seguono e nella misura seguente:

- **aliquota nella misura dell'1,75 per mille** per le abitazioni principali e le pertinenze della stessa ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale dal regolamento per la disciplina dell'imposta unica (IUC) e dalla normativa in vigore e precisamente:
  - ✓ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - ✓ casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - ✓ unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- **azzeramento dell'aliquota per:**
  - ✓ immobili diversi dall'abitazione principale, ossia, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, **per tutti i fabbricati DIVERSI dalle abitazioni principali e relative pertinenze e per le aree edificabili;**
  - ✓ l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che

- acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- ✓ fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni IMU;
  - **detrazione di € 50,00 per abitazione principale e pertinenze della stessa** come definite ed individuate dalla normativa IMU e da applicarsi anche sulle fattispecie assimilate per legge o regolamento IUC;

DATO ATTO che a norma dell'art. 13 comma 15 del DL 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma; il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni; tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

## **SI PROPONE**

1) DI APPROVARE per l'anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

- **aliquota nella misura dell'1,75 per mille** per le abitazioni principali e le pertinenze della stessa ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale dal regolamento per la disciplina dell'imposta unica (IUC) e dalla normativa in vigore e precisamente:
  - ✓ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - ✓ casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - ✓ unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- **azzeramento dell'aliquota per:**
  - ✓ immobili diversi dall'abitazione principale, ossia, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2013 n. 147, **per tutti i fabbricati DIVERSI dalle abitazioni principali e relative pertinenze e per le aree edificabili**;
  - ✓ l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - ✓ fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni IMU;

2) DI APPROVARE altresì le seguenti **detrazioni d'imposta** per il medesimo anno 2015:

- € 50,00 da applicarsi all'abitazione principale e pertinenze della stessa come definite ed individuate dalla normativa IMU nonché sulle fattispecie assimilate per legge o regolamento IUC all'abitazione principale;
- 3) DI DARE ATTO che:
- le aliquote TASI rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
  - il gettito del tributo consente di ottenere una **percentuale di copertura** del costo del servizio indivisibile di pubblica illuminazione richiamato in premessa, pari al 83,33%;
- 4) DI INVIARE la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 5) DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M., le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014;
- 6) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopra riportata proposta sulla quale sono stati resi i pareri previsti dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Sentita la relazione del consigliere delegato sig. Pitassi. La percentuale della Tasi, tributo introdotto nel 2014, era stata stabilita dalla giunta comunale nella misura dell' 1,75 per mille già per il triennio 2014-2016, successivamente la percentuale era stata abbassata all'1 per mille solo per l'anno 2014, in considerazione di un maggior trasferimento da parte della regione. Anche se le finalità sono diverse, il gettito derivante dalla TASI copre la mancata entrata dovuta alla soppressione dell'IMU sulla prima casa, in questo caso però il gettito è inferiore. Oggi alla luce della necessità di pareggiare il bilancio, la percentuale dell'1,75 per mille viene riconfermata. Sono state mantenute le esenzioni e le detrazioni già previste per l'anno 2014. Conclude il suo intervento rilevando che questa scelta contempera un giusto rapporto tra la tassazione patrimoniale e quella derivante dal reddito. Invita quindi ad approvare la proposta presentata.

Per il consigliere Ponton questa scelta fa tornare indietro il comune. Già l'anno scorso la sua lista si è dichiarata contraria all'applicazione della TASI, perché è un tributo che colpisce la casa posseduta indipendentemente dal reddito percepito. Agire sull'addizionale IRPEF era più equo perché ha natura progressiva; inoltre contesta la detrazione fissa di € 50 applicata senza alcuna gradualità. Ciò che manca è la collaborazione e la discussione di tutti i consiglieri che sarebbe potuta avvenire se la commissione bilancio fosse stata costituita. In considerazione che questo non è, dichiara la sua contrarietà alla TASI ed in subordine all'aumento deciso, che considera "massiccio".

Il consigliere Mangoni si associa a quanto detto dal collega Ponton, in un momento così difficile per le famiglie, la spesa ed il tipo di spesa fanno la differenza, era meglio ricorrere all'addizionale che è progressiva ed agganciata al reddito posseduto. Dichiara quindi il suo voto contrario.

Per il consigliere Basso, la TASI incide troppo sulle spese delle famiglie e pertanto dichiara il suo voto contrario.

Non essendoci altri interventi.



CON VOTI, 9 favorevoli e 5 contrari (i consiglieri Mangoni, Zuzzi, Ponton, Maurig e Basso) su 14 consiglieri comunali presenti e votanti

DELIBERA

DI APPROVARE la sopra riportata proposta, facendola propria ad ogni effetto di legge;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON ULTERIORE votazione, 9 favorevoli e 5 contrari (i consiglieri Mangoni, Zuzzi, Ponton, Maurig e Basso) su 14 consiglieri comunali presenti e votanti

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17 comma 12 lett. A) della L.R. 17 del 24/05/2004.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente  
F.to Braida Valter

Il Segretario  
F.to Princi d.ssa Lidia

---

**Certificato di Pubblicazione**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 28/04/2015 e vi rimarrà a tutto il 13/05/2015.

**San Giovanni al Natisone, li 28/04/2015**

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
F.to per.az. Marina Spelat

---

---

**Comunicazione ai Capi Gruppo**

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 28/04/2015 .

---

**Attestato di Esecutività**

Il provvedimento diventa esecutivo dal 23/04/2015

X Art. 1 - comma 19 della L.R. 21/2003 come modificato dall'art. 17 comma 12 lett. a) della L.R. 17/2004 - Deliberazioni urgenti ed immediatamente esecutive.

Art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 - Esecutivi dal giorno successivo al termine della pubblicazione.

**Il Responsabile dell'Esecutività**  
F.to per.az. Marina Spelat

---

---

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28/04/2015 al 13/05/2015.

**San Giovanni al Natisone, li \_\_\_\_\_**

**Il Responsabile della Pubblicazione**

---